



SCHEMA DI Convenzione ex art. 12 legge 241/90 tra Unione Terre d'Argine e i gestori privati dei servizi educativi per l'infanzia per la concessione di contributi economici a sostegno dell'attivazione di nuovi posti a valere sull'anno educativo 2022/2023, di cui alla "Misura straordinaria e sperimentale a sostegno dell'ampliamento dell'offerta e dell'accesso al sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni per l'a.e. 2022/2023 - Programma FSE+ - Priorità Inclusione Sociale" DGR 1691/2022.

PREMESSE

Premesso che:

- la Regione Emilia-Romagna ha approvato la "Misura straordinaria e sperimentale a sostegno dell'ampliamento dell'offerta e dell'accesso al sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni per l'anno educativo 2022/2023 - Programma FSE+ - Priorità Inclusione Sociale" con deliberazione n. 1691 del 10/10/2022;
- tale misura ha come obiettivo sostenere la più alta partecipazione dei bambini e delle bambine al sistema dei servizi per la prima infanzia, ampliando l'offerta da parte di Comuni/Unioni di servizi pubblici o convenzionati, al fine di garantire pari opportunità di accesso ai bambini/e della Regione;

Dato atto che:

- l'Unione Terre d'Argine ha aderito a tale misura straordinaria e sperimentale con propria deliberazione di Giunta n. 115 del 19/10/2022 ad immediata eseguibilità, in quanto sono presenti liste d'attesa per i nidi comunali relative all'a.e. 2022/2023, nonché nel proprio territorio è presente una domanda potenzialmente espressa di servizi educativi alla prima infanzia e non evasa da parte dei soli nidi comunali e convenzionati;
- i posti nuovi per i quali è possibile richiedere e ottenere finanziamento devono rientrare nel sistema di offerta pubblica di servizi educativi 0-3 anni e come tali possono derivare da differenti tipologie di gestione (gestione diretta dell'Unione Terre d'Argine; gestione in appalto a soggetti privati autorizzati al funzionamento e accreditati individuati mediante procedura ad evidenza pubblica; gestione da parte di soggetti privati autorizzati al funzionamento e accreditati, pure individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, convenzionati con l'Unione ai sensi dell'art. 17 L.R. 19/2016);



- l'Unione ha effettuato una procedura di evidenza pubblica con avviso agli atti con prot. ____/2022 in cui ha inteso rilevare tutte le effettive nuove attivazioni di posti di nido d'infanzia dalla data del 1 settembre 2022 e le disponibilità ad attivare ulteriori posti di nido d'infanzia sul territorio dell'Unione Terre d'Argine le cui risultanze sono agli atti;

- l'Unione intende sottoscrivere delle convenzioni, ex art. 12 L. 241/1990 e s.m.i., con i gestori privati dei servizi educativi di cui alla lettera a) della citata Deliberazione della Regione Emilia-Romagna n. 1691 del 10/10/2022 (nidi compresi micronidi, nidi aziendali, sezioni primavera e servizi sperimentali) autorizzati al funzionamento e accreditati presenti sul territorio dell'Unione, al fine di ampliare i posti di nido per l'a.e. 2022/2023 e sostenere la più ampia frequenza di tale servizio da parte dei bambini nella fascia 0-3 anni.

L'Anno, nel giorno del mese di ...:

ACCORDO TRA

il Dott. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione Terre d'Argine, Corso A. Pio, 91, Carpi, il quale non agisce in proprio, ma in qualità di rappresentante dell'Ente per la carica ricoperta di Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione;

E TRA

_____, nat_ a _____ il _____, agente non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante dell'Ente _____ domiciliato presso la sede a _____, Via _____ codice fiscale/partita IVA _____ con pec _____ titolare di **autorizzazione al funzionamento** n. ____ prot. n. del _____, e di **accreditamento** n. ____ prot. n. del _____, per il servizio educativo per la prima infanzia denominato _____ sito in Via/Piazza _____, rilasciata dall'Unione Terre d'Argine e richiamato in prosieguo come Gestore,

In esecuzione della Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione n. 1016/2022 del 21/10/2022

si conviene e si stipula quanto segue:



Art. 1 – Finalità e oggetto della convenzione

Il presente accordo ha per oggetto la concessione di contributi economici a sostegno dell'attivazione di nuovi posti di nido d'infanzia per l'anno educativo 2022/2023, di cui alla "Misura regionale straordinaria e sperimentale a sostegno dell'ampliamento dell'offerta e dell'accesso al sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni per l'A.E. 2022/2023 - Programma FSE+ - Priorità Inclusione Sociale", disciplinata dalla DGR Emilia-Romagna 1691/2022.

La stipula fa seguito ad una procedura ad evidenza pubblica di selezione dei soggetti gestori di servizi educativi per la prima infanzia, anche già convenzionati con l'Unione Terre d'Argine ed in possesso dei requisiti prescritti, che si sono impegnati a rispettare una serie di clausole e ad assumere gli oneri che verranno riportati nel presente atto convenzionale.

Sulla base delle disponibilità manifestate dai Gestori di posti già attivati a far data dal 01/09/2022 o attivabili fino al 31/03/2023 da convenzionare come posti pubblici, si conviene che i posti assoggettati alla disciplina del presente accordo rispondono ai seguenti requisiti già attestati dai gestori privati e rispondenti a quanto previsto dal punto 2 della D.G.R. Emilia-Romagna. n 1691/2022 e cioè:

- concorrere a ridurre la lista di attesa pubblica (dell'Unione Terre d'Argine) relativa all'a.e. 2022/2023 per la frequenza di servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni;
- rispondere alla domanda potenziale espressa e non evasa sul territorio dell'Unione Terre d'Argine per la frequenza di servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni, anche mediante l'utilizzo di liste di attesa private.

Le parti sottoscrivono il presente accordo allo scopo di instaurare una collaborazione reciproca, in particolare il gestore privato con la sottoscrizione della presente aderisce alla misura e si rende disponibile a collaborare con l'Unione Terre d'Argine, garantendo:

- la piena fruizione del servizio alle medesime condizioni qualitative e tariffarie applicate nei nidi a titolarità pubblica;
- la completa collaborazione volta a facilitare le operazioni di rendicontazione alla Regione da parte dell'Unione Terre d'Argine;
- la trasmissione tempestiva dei flussi informativi all'Unione finalizzati a verificare la frequentazione e regolare fruizione del servizio dei bambini/e ammessi ed accolti.



La tipologia di servizio educativo per l'infanzia per la quale viene riconosciuta l'erogazione di contributi economici per l'attivazione di nuovi posti è quella prevista dalla DGR n. 1691 del 10/10/2022 – Allegato 1, punto 3. lett. a): **“Nidi (compresi micro-nidi, nidi aziendali e sezioni primavera) e servizi sperimentali** (questi ultimi esclusivamente in relazione al numero di posti destinati alla fascia di età 0-3)”, **in possesso dei requisiti di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento ai sensi della L.R. 19/2016 e delle successive Direttive regionali Emilia-Romagna nn. 1564/2017, 704/2019 e 31/2021.**

Come previsto dal vigente Regolamento dei nidi d'infanzia comunali dell'Unione Terre d'Argine approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 6 del 21/03/2007 e tutte le successive modifiche, integrazioni e disposizioni attuative, **sarà consentito l'accesso ai servizi educativi per i bambini esclusivamente dai 4 mesi di età.**

Art. 2. - Modalità organizzative, determinazione del contributo e requisiti di accesso

I posti aggiuntivi attivati dai gestori privati saranno a tempo pieno. L'Unione si riserva la facoltà di valutare, in base all'esigenza specifica, eventuali posti a part-time. In caso di posto a part-time, il posto aggiuntivo sarà considerato al 70% del contributo totale unitario. Non è invece ricompreso nella presente Misura il prolungamento orario.

I nuovi posti possono essere attivati dal 01/09/2022 al 31/03/2023 e la frequenza dovrà essere mantenuta per la durata dell'intero anno educativo. Sul medesimo posto possono essere effettuati più inserimenti nel corso dell'anno, in caso di ritiri.

Sulla base di una ricognizione effettuata e del “costo standard” del MEF preso in considerazione dalla Regione per determinare il contributo regionale relativo alla misura in oggetto, nonché della specifica ricognizione effettuata con procedura di evidenza pubblica dall'Unione Terre d'Argine ed esplicitata in sede di Avviso pubblico rispetto ai costi reali indicati dai gestori privati che hanno attivato o intendono attivare nuovi posti di nido per bambini da 4 mesi a 36 mesi, e dalle differenze di costo relative a significative variabili (quali le caratteristiche organizzative del servizio in base all'età dei bambini, ai rapporti numerici educatori bambini, alla compresenza, alla disponibilità di una sede/struttura propria o la necessità di affittarla; l'apertura del servizio; l'estensione di un servizio già esistente o la sua attivazione ex novo; la presenza del gestore all'interno del Sistema Integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai 6 anni dell'Unione Terre d'Argine di cui alla determinazione



dirigenziale n. 977 del 2022, etc.), l'Unione determina i seguenti costi massimi rimborsabili a titolo di contributo per ogni nuovo posto attivato o da attivare:

fascia d'età	Costo massimo posto tempo pieno
4-12 mesi "piccoli"	€ 770,00
12-36 mesi "medi/grandi"	€ 550,00

Il contributo ricevuto dal privato gestore, per ogni posto aggiuntivo attivo, sarà composto da una quota a carico della famiglia (retta/tariffa) in base al vigente Disciplinare dell'Unione Terre d'Argine; dal contributo regionale pari ad € 4.500,00 complessivi per i 10 mesi di frequenza del bambino (€ 450,00 al mese); un'eventuale quota a carico del bilancio dell'Unione, fino a raggiungimento del costo dichiarato dal singolo gestore.

In nessun caso, il contributo a titolo di copertura del costo per il nuovo posto attivato, potrà essere superiore al costo dichiarato da ogni gestore o al costo massimo rimborsabile individuato dall'Unione, se è stato dichiarato un costo superiore.

I gestori privati, aderendo alla presente convenzione, si rendono disponibili ad inserire nei posti aggiuntivi dichiarati ad oggi non occupati, bambini presenti nelle liste di attesa comunali. Inoltre, dovrà essere garantito il diritto all'accesso ai bambini con disabilità o in condizioni di svantaggio.

Per tutti i nuovi posti convenzionati rispondenti ai requisiti e alle finalità dell'art. 1, dovrà essere applicato il sistema tariffario dell'Unione per il servizio dei nidi d'infanzia e la retta a carico della famiglia verrà calcolata dagli uffici Bilancio, Accesso e Servizi Amministrativi del Settore Servizi educativi ed Istruzione dell'Unione e comunicata al gestore, ai fine della corretta predisposizione dei documenti di pagamento.

Fermo restando l'applicazione del sistema tariffario dell'Unione, l'accesso ai nuovi posti per i quali è concesso il contributo è riservato alle **famiglie con attestazione ISEE pari o inferiore a € 40.000**, così come stabilito dal punto 5. dell'Allegato 1 alla DGR 1691/2022.

Art. 3. - Impegni delle parti

L'Unione, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna all'erogazione del contributo regionale nella misura spettante a ciascun gestore privato, ed eventualmente aggiungere risorse proprie, fino a copertura del costo dichiarato in



sede di procedura di evidenza pubblica o del costo massimo rimborsabile fissato al precedente art. 2.

Il gestore privato si impegna a:

- osservare la normativa nazionale e regionale in materia e in particolare il D.lgs 65/2017 e successive disposizioni attuative la L.R. 19/2016 e le successive Direttive regionali Emilia-Romagna nn. 1564/2017, 704/2019 e 31/2021, nonché di tutto ciò espressamente richiamato nella DGR 1691/2022.
- i regolamenti e le disposizioni dell'Unione Terre d'Argine in materia di servizi alla prima infanzia, a titolo esemplificativo: la Deliberazione del Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 6 del 21/03/2007 "Approvazione del Regolamento dei nidi d'infanzia comunali dell'Unione Terre d'Argine" e tutte le successive modifiche, integrazioni e disposizioni attuative; la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 18 del 26/03/2014 "Approvazione del Regolamento delle scuole d'infanzia comunali dell'Unione Terre d'Argine" e tutte le successive modifiche, integrazioni e disposizioni attuative; la Deliberazione di Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 15 del 27/09/2021, ad oggetto "Approvazione del "Patto per la Scuola" del territorio dell'Unione Terre d'Argine - anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025", in particolare all'art. 6 "Il Sistema Integrato territoriale di educazione ed istruzione (0-6 anni)"; la Deliberazione del Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 26 del 29/12/2021 "Approvazione del Regolamento sul rilascio delle autorizzazioni al funzionamento, sull'accreditamento e vigilanza dei servizi per la prima infanzia";
- dichiarare costi coerenti con le proprie caratteristiche logistiche, di organizzazione del lavoro, rischio imprenditoriale;
- impiegare personale assunto con regolare contratto di lavoro, in relazione alla normativa e ai contratti di settore vigenti;
- essere in regola con i versamenti dei contributi INPS ed INAIL;
- designare un proprio referente della Misura regionale nei rapporti con l'Unione;
- rispettare e verificare il rispetto del proprio personale e dei minori accolti della normativa vigente sugli obblighi vaccinali;
- segnalare all'Unione le situazioni nelle quali la famiglia non abbia provveduto a versare la retta;
- osservare comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza; in tal senso è in palese contrasto con i principi della misura in oggetto e della presente convenzione l'applicazione di qualsiasi incremento tariffario. Eventuali condotte adottate in tal senso comportano la richiesta di risoluzione del rapporto convenzionale da parte dell'Unione.



Art. 4. Rendicontazione e liquidazione del contributo

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il gestore si impegna a fornire il modulo di iscrizione, completo di tutti i dati anagrafici del bambino e di un genitore, per ogni posto aggiuntivo attivato; ogni mese copia conforme delle ricevute/note/fatture di pagamento emesse e dei relativi registri di presenza; nonché ogni ulteriore documentazione utile e richiesta dalla Regione in sede di rendicontazione della Misura.

Compatibilmente con i trasferimenti regionali, verrà erogato un acconto pari al 30% e successivamente, in seguito alla rendicontazione della Misura e ai controlli da parte della Regione, un saldo pari al rimanente 70%.

Tenuto conto che l'erogazione del contributo dipende in parte da contributi regionali, in caso di trasferimento da parte della Regione delle risorse spettanti in un'unica tranche a saldo, in seguito all'approvazione delle risultanze del controllo rendicontuale e quindi della spesa effettivamente ammissibile, l'Unione Terre d'Argine si riserva di disporre la liquidazione dei contributi spettanti in un'unica soluzione a saldo.

L'Unione si riserva inoltre, in particolare sull'articolo in oggetto, eventualmente di integrare la convenzione con ulteriori specifici addendum, nel rispetto delle clausole contenute nell'avviso pubblico e nella convenzione in oggetto.

Art. 5. Controlli

L'Unione si riserva la facoltà di effettuare controlli in merito alla veridicità della documentazione presentata sia a corredo delle domande di contributo, sia in sede di rendicontazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.

Art. 6. Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata per l'a.e. 2022/2023 e verrà eventualmente rinnovata e/o integrata in caso di rifinanziamento della Misura da parte della Regione Emilia-Romagna.

Art. 7 – Clausole di Risoluzione

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi di cui alla presente convenzione sarà specificatamente contestata a mezzo di comunicazione scritta e inoltrata via PEC al domicilio eletto dal Gestore. Nella contestazione sarà



prefissato un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'Unione Terre d'Argine, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il rapporto convenzionale nei seguenti casi:

- inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata applicazione dei contratti collettivi e/o inosservanza degli obblighi previdenziali ed assicurativi;
- interruzione totale del servizio;
- apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Affidatario, messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività ad altri;
- mancata assistenza all'Unione Terre d'Argine in ordine alle attività previste dalla Convenzione;
- decadenza/revoca o comunque perdita del requisito dell'autorizzazione al funzionamento o dell'accreditamento se previsto per l'adesione negli anni successivi al primo;
- incremento delle tariffe applicate all'utenza;
- in generale violazioni delle norme di legge e delle clausole della Convenzione.

Tutti i precitati casi costituiscono causa di risoluzione espressa del rapporto convenzionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc.

Sono fatte salve, nei casi in cui l'inadempimento generi un danno di qualsiasi genere al Unione e/o alle famiglie, tutte le azioni risarcitorie previste dalla Legge.

Art. 8 - Recesso

L'Unione Terre d'Argine si riserva di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. In tal caso l'Ente Locale regolerà, con l'ausilio dei Gestori, i rapporti con le famiglie beneficiarie. Trattandosi di misura finalizzata a fornire sussidi e aiuti alle famiglie, in caso di recesso da parte del Comune i Gestori non potranno in ogni caso vantare alcun diritto e/o indennizzo in loro favore.

I Gestori possono recedere nel corso della durata dalla Convenzione per gravi ragioni, previo avviso alle famiglie.

Art. 9 – Controversie

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione sarà competente a giudicare il Foro di Modena o il Tribunale Amministrativo regionale dell'Emilia Romagna.



Art. 10 – Registrazione

La Presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 11. Privacy e designazione a responsabile del trattamento (art. 28 del R.E. 2016/679)

Informativa privacy

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR il Titolare o il Responsabile possono essere contattati all'indirizzo mail privacy@terredargine.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione Trasparente.

Designazione a Responsabile del trattamento Art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679

Con decorrenza dal 25.05.2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 2016/679, e sono state introdotte nuovi adempimenti e misure di sicurezza. Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), consentono al Titolare di ricorrere ad uno o più Responsabili del trattamento, a condizione che tali soggetti presentino garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato e che i trattamenti siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma dell'Unione o degli Stati Membri che vincoli il Responsabile del trattamento agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali oggetto del rapporto".

Ai fini sovresposti, il Titolare del trattamento ed il Responsabile del trattamento convengono e stipulano quanto segue ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679:

Vincoli per il Responsabile del trattamento

Il Responsabile:



- si impegna a trattare i dati personali soltanto nel rispetto delle istruzioni del titolare del trattamento impartite anche nella presente designazione e ad avvisare il Titolare in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;
- per quanto di propria competenza è tenuto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento, al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati ed ad utilizzarli, esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione della Convenzione;
- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si sono impegnate alla riservatezza e sono state debitamente istruite anche con l'adozione di istruzioni scritte e dettagliate circa le modalità di trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Europeo 679/16 e dal presente documento. Il Responsabile del trattamento ha legato le proprie persone autorizzate al trattamento al segreto, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto in essere con il Titolare, in relazione alle operazioni di trattamento eseguite;
- garantisce che i server, gli storage, le infrastrutture per la gestione dei dati del Titolare sono ubicati nel territorio Italiano. Il Responsabile è obbligato ad avvisare il Titolare qualora tale condizione subisse modifiche;
- garantisce che i dati, documenti, informazioni o notizie riguardanti l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico del Titolare, sono considerate a carattere assolutamente riservato. Pertanto, sia nel corso dell'espletamento dell'incarico che dopo la scadenza dello stesso, il Responsabile del trattamento è tenuto a mantenere il più rigoroso riserbo sulle suddette informazioni, notizie e dati, e a non divulgarle o a renderle in alcun modo disponibili a terzi, né ad utilizzarle per scopi diversi dai servizi che è chiamato ad eseguire per conto del Titolare. E' fatto divieto al Responsabile del trattamento conservare, commercializzare, divulgare, trasmettere a terzi in qualsivoglia forma i dati ricevuti dal Titolare se non espressamente autorizzato dal Titolare stesso;
- non può ricorrere ad altro responsabile del trattamento senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili, dando così al titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Il Responsabile ottenuta l'autorizzazione dal Titolare, su tale altro responsabile deve imporre, mediante una convenzione o un altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella convenzione e/o nel presente documento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative a tutela dei dati. E' fatto obbligo al responsabile di conservare la copia dei contratti con essi sottoscritti.



Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile;

- deve garantire, per quanto di propria competenza, un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento, adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento Europeo 679/16 e comunicarle al titolare in caso di richiesta;
- deve adottare, per quanto di propria competenza, ogni altra misura necessaria per contrastare i rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione o accesso anche accidentale/illegale, non autorizzato ai dati conservati o comunque trattati;
- deve assistere, se e per quanto di sua competenza, il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento Europeo 679/16;
- deve restituire e cancellare tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, inclusa la cancellazione di copie esistenti (server, storage, infrastrutture, back up, documenti cartacei), salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati. Il Responsabile del trattamento rilascia un'attestazione scritta che presso lo stesso Responsabile del trattamento non ne esiste alcuna copia;
- mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento Europeo 679/16, consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi autorizzata al trattamento dei dati;
- informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento Europeo 679/16 o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- non può porre in essere alcun tipo di trattamento e/o operazione di trattamento e/o perseguire finalità che non siano strettamente attinenti a quanto previsto dalla Convenzione;
- tenendo conto della natura del trattamento, deve assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato. In caso riceva istanze dai legittimati deve provvedere a:
 - darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta; accertarne l'identità del richiedente per verificare la legittimità della richiesta; non rispondere senza previo consulto con il Titolare;



- riferisce per iscritto al Titolare su istanze degli interessati, richieste dell'autorità Garante, esiti di ispezioni, violazione o messa in pericolo della riservatezza, della completezza o dell'integrità dei dati personali;
- Comunicare per iscritto al Titolare – nel minore tempo possibile e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne è venuto a conoscenza – eventuali violazioni di dati personali (c.d. "data breach") ai sensi dell'ART. 33 del GDPR;
- qualora ricorrano i presupposti, redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all'art. 30 comma 2 del GDPR;
- segnala il nominativo del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), se nominato, o della persona che sarà il riferimento per mantenere i rapporti con il Titolare per tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati e alla sicurezza informatica;
- qualora violi il Regolamento Europeo 679/16, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento.
- Le parti riconoscono che per l'esecuzione del presente Servizio il Responsabile effettua operazioni di trattamento. Il Responsabile dichiara di accettare il documento "Accordo per il trattamento dei dati personali" riportato in allegato A, parte integrante della presente Convenzione. Il Responsabile dichiara inoltre di sottoscrivere il documento e di completarlo per le parti di sua competenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Dirigente del Settore Servizi Educativi e Istruzione Unione delle Terre d'Argine

Il legale rappresentante
